

IL REGIME IVA FORFETTARIO

È l'unico regime agevolato attualmente previsto, regolato dalla *legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89*.

È il regime naturale per l'avvio di attività esercitate dalle persone fisiche se in possesso dei *requisiti*, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Questo regime prevede rilevanti semplificazioni sia ai fini IVA sia ai fini contabili, consentendo la determinazione forfettaria del reddito.

È assoggettato a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste (IRPEF, add. REGIONALE, add. COMUNALE, IRAP) pari al 5% o al 15% del reddito "forfettizzato". Il reddito forfettizzato è pari agli incassi dichiarati per l'anno 202x abbattuto di un forfait (tra il 22% ed il 33% in base al codice ATECO scelto). Il forfait di abbattimento sostituisce tutti i costi dell'attività che in questo regime non sono scomputabili dal reddito.

Requisiti personali per l'accesso al regime

- Non si avvale già di regimi fiscali agevolati IVA in altri ambiti
- È necessario essere residenti in Italia o essere residenti in uno stato appartenente al [SEE](#) ed aver conseguito in Italia almeno il 75% del proprio reddito
- Non si deve avere come attività prevalente la cessione di Fabbricati o di mezzi di trasporto nuovi
- Non si deve essere socio (qualificato) di società che esercitano attività riconducibili a quella del contribuente né si deve avere un parente (diretto o affine entro il 3° grado) nella medesima situazione
- Non deve essere attività prestata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali siano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti anni d'imposta (o sono in essere tuttora) fatta eccezione per i periodi di pratica obbligatoria all'esercizio della professione

Requisiti sia per l'accesso che per il mantenimento del regime

- Aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro
- Aver sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio (dipendenti, collaboratori...)
- Non aver percepito, nell'anno solare precedente, redditi di lavoro dipendente e/o assimilati (parasubordinato, pensione...) di importo superiore a 30.000 euro lordi, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato (nell'anno precedente) e non sia stato rinnovato

Quali adempimenti nel regime forfettario

Gli adempimenti sono decisamente ridotti in questo regime e si possono riassumere in pochi punti:

- Emissione fatture esclusivamente elettroniche;
- Annotazione delle fatture emesse in prima nota (con forma a piacere) e conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse;
- Mera conservazione delle fatture ricevute;
- Deduzione dei contributi previdenziali
- Presentazione della sola dichiarazione redditi
- Indicare solo informazioni base sui consumi

Da sapere

- Non è possibile detrarre nessun costo sopportato per l'attività (consumi, acquisti di materiale, acquisti di beni materiali, come ad esempio l'auto o il pc). L'abbattimento forfettario a fronte di tutti i costi è deciso dalla legge. Questo svantaggio può, nella realtà, rivelarsi un vantaggio se i costi reali per lo svolgimento dell'attività sono inferiori al forfait.
- In presenza di solo reddito da lavoro autonomo forfettario, non è possibile detrarre/dedurre nessun costo personale dalla dichiarazione dei redditi (mutuo, spese mediche, ristrutturazioni, etc.).